

**MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99 RECANTE REGOLAZIONE DELLA TARIFFA BASE, DEI PARAMETRI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA E), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481, COME INTEGRATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 27 GENNAIO 2000, N. 04/00 RECANTE INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99; MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 29 DICEMBRE 1999, N. 205/99 RECANTE DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99, E PER LA DEFINIZIONE DELL'ULTERIORE COMPONENTE DI RICAVO CONCERNENTE L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO; NONCHÈ MODALITÀ APPLICATIVE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 29 DICEMBRE 1999 N. 206/99 IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2000, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

#### **L'AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

1. Ai fini dell'applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99), come integrata dalla deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 04/00 (di seguito: deliberazione n. 04/00), si precisa quanto segue con riferimento a:

- **Criteri di fatturazione (deliberazione n. 204/99).**

I corrispettivi unitari espressi in lire/cliente per anno, ovvero in lire/kW per anno, e le componenti A, UC e GR espresse in lire/cliente per anno sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici gli stessi corrispettivi unitari annuali e le componenti con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale.

In caso di cessazione, di subentro o nuovo allacciamento, alle forniture di energia elettrica con durata inferiore al mese si applica una quota dei corrispettivi unitari espressi in lire/cliente per anno, ovvero in lire/kW per anno, e una quota delle

componenti A, UC e GR espressa in lire/cliente, pari per ogni giorno solare ad un trecentosessantacinquesimo del valore annuale.

- **Consumi propri o autoconsumi di energia elettrica delle imprese distributrici (deliberazione n. 204/99).**

I consumi propri o autoconsumi di energia elettrica delle imprese distributrici non devono essere considerati come forniture a clienti finali. In particolare non si applicano le disposizioni relative all'offerta di opzioni tariffarie né le disposizioni relative ed all'applicazione delle componenti tariffarie A, UC e GR.

- **Applicazione delle componenti GR (articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99)**

Coerentemente con l'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99, che prevede che la gradualità nella variazione dei livelli tariffari nel passaggio al nuovo ordinamento tariffario venga garantita facendo riferimento all'insieme degli utenti appartenenti alla medesima classe tariffaria nel precedente ordinamento, ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) la classe tariffaria di riferimento è:

- a) per le forniture in essere al 31 dicembre 1999, anche se oggetto di successive modifiche contrattuali, la classe tariffaria di appartenenza a tale data;
- b) per tutte le altre forniture, la classe tariffaria corrispondente alla tariffa che, tra quelle in vigore e applicabili al 31 dicembre 1999 con riferimento a ciascun tipo di uso della fornitura e alle caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo alla sua attivazione, avrebbe comportato per l'utente l'esborso minore, al netto delle componenti della parte B della tariffa inglobate nella parte A, e dei corrispettivi per energia reattiva, ma con l'inclusione dei corrispettivi per prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata.

- **Applicazione componenti tariffe GR (articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99)**

Le componenti GR(n) e GR(e) sono fissate per assicurare l'esigenza di gradualità nella applicazione del nuovo ordinamento tariffario secondo le indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003. Attraverso le componenti negative viene assicurata agli utenti che avrebbero subito i maggiori incrementi una riduzione degli esborsi per il servizio elettrico tale da produrre una progressione graduale verso i nuovi livelli. In questo caso il valore della componente negativa viene calcolato con riferimento all'utente medio di ciascuna classe tariffaria e rappresenta un valore massimo. Tale determinazione e le sue conseguenze applicative debbono rispettare le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare le condizioni di economicità e redditività delle imprese esercenti e la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Ne consegue che l'applicazione dei valori negativi non può abbattere l'importo dovuto da un utente portandolo al di sotto del livello che consente la copertura dei costi variabili di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso sostenuti dal distributore per servire lo stesso utente.

Il criterio sopra indicato è stato assunto come riferimento nella determinazione del valore massimo della componente negativa per la singola classe tariffaria. Tale criterio deve pertanto essere applicato al caso singolo modulando il valore negativo della componente entro e non oltre la soglia massima stabilita dall'Autorità.

I valori delle componenti GR(n) e GR(e) effettivamente applicati ad un cliente sono pertanto quelli indicati nella tabella 2 allegata alla deliberazione n. 204/99 se ciò

comporta un esborso complessivo per il cliente superiore all'esborso che consente la copertura dei costi variabili di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso sostenuti dal distributore per servire lo stesso cliente. Nel caso in cui l'applicazione delle componenti GR(n) e GR(e) con i valori riportati nella sopra citata tabella 2 comporti un esborso complessivo per il cliente inferiore o uguale all'esborso che consente la copertura dei costi variabili di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso sostenuti dal distributore per servire lo stesso cliente, i valori delle componenti GR(n) e GR(e) vanno ridotti, entrambi nella medesima proporzione. La riduzione dei valori delle componenti GR(n) e GR(e) deve essere tale da comportare un esborso complessivo per il cliente che sia pari ai costi variabili di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso sostenuti dal distributore per servirlo.

- **Applicazione del regime tariffario transitorio a:**
  - a) **corrispettivi di potenza per forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazione in bassa tensione e per forniture a media tensione non regolate da tariffe multiorarie;**
  - b) **prelievi di energia reattiva;**
  - c) **prelievi di potenza eccedenti la potenza contrattualmente impegnata (articolo 18, comma 18.2, tabella 10, della deliberazione n. 204/99)**

Per le forniture in bassa tensione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni in bassa tensione e per le forniture in media tensione non regolate da tariffe multiorarie, le variazioni percentuali indicate nella tabella 10 della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00, si applicano anche al parametro 2500 della formula che determina la riduzione dei corrispettivi di potenza superiori rispettivamente a 30 kW e 50 kW.

Le variazioni percentuali indicate nella soprarichiamata tabella 10 non si applicano ai corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, poichè tali corrispettivi hanno la natura di penalità dovute a fronte di deviazioni del fattore di potenza dal livello 0,9 e non coprono i costi di fornitura dell'energia elettrica reattiva.

Le variazioni percentuali indicate nella medesima tabella 10 non si applicano ai coefficienti che stabiliscono la relazione tra i corrispettivi riferiti alla potenza contrattualmente impegnata ed i corrispettivi applicati in caso di prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata, ferma restando l'applicazione delle stesse variazioni percentuali ai corrispettivi riferiti alla potenza impegnata, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.2, della deliberazione n. 204/99.

- **Controllo di compatibilità con il vincolo V1 (articolo 9, comma 9.3, lettera a) della deliberazione n. 204/99)**

Per garantire nel 2000 una gradualità della transizione dei livelli tariffari che sia coerente con la gradualità che risulterebbe dall'applicazione su base annuale delle componenti GR di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi effettivi di cui all'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione n. 204/99, rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera a), devono essere calcolati deducendo dai ricavi ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie anche gli importi che risulterebbero dall'applicazione ai consumi del primo semestre dell'anno 2000 delle componenti tariffarie GR.

- **Scaglioni di consumo della tariffa D2 (articolo 12, della deliberazione n. 204/99).**

Gli scaglioni di consumo espressi in kWh/anno previsti dalla tabella 8 della deliberazione n. 204/99 ai fini dell'addebito della componente  $\tau_3$  sono applicati con il criterio del pro-quota-giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per

trecentosessantacinque i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale.  
Queste modalità di calcolo sono applicate alle fatture o alle bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

- **Applicazione delle disposizioni relative ai regimi tariffari speciali (articolo 15, commi 15.2, 15.3 e 15.4, della deliberazione n. 204/99).**

Per l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996, ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99, la parte B della tariffa viene aggiornata applicando in ogni bimestre, all'aliquota relativa al bimestre precedente, la variazione percentuale, se in aumento, dell'aliquota della parte B prevista per la tipologia di utenza "alta tensione; tutti gli usi".

Per l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa, per usi di trazione e per i quantitativi di energia elettrica in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.144 dell'1 giugno 1963, ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99, la parte B della tariffa viene aggiornata per ogni bimestre applicando, all'aliquota relativa al bimestre precedente, la variazione percentuale dell'aliquota della stessa parte B prevista per la tipologia di utenza "alta tensione; tutti gli usi".

Come previsto dall'articolo 15, commi 15.3 e 15.4, della deliberazione n. 204/99 gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1 devono essere calcolati utilizzando, in luogo del parametro  $\overline{PG}$  di cui all'articolo 6, comma 6.3, il parametro  $PG$ , di cui all'articolo 7, comma 7.4, della medesima deliberazione in vigore nel periodo a cui il consumo si riferisce, applicando se necessario il criterio del pro-quota giorno.

2. Ai fini dell'applicazione della delibera dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99) si precisa quanto segue con riferimento a:

- **Tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese esercenti il servizio di distribuzione (articolo 4, comma 4.2, lettera a) e articolo 5, comma 5.2, lettera a), della deliberazione n. 205/99).**

Qualora in un punto di consegna non sia installato un gruppo di misura che consenta la rilevazione dei prelievi dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria, allo scopo di attribuire alle fasce orarie i prelievi di energia elettrica effettuati dall'1 gennaio e fino al 30 giugno 2000, si fa riferimento al profilo temporale del prelievo rilevato nel primo semestre dell'anno 2001 nello stesso punto di consegna.

Fino al 30 giugno 2000, nei casi di cui al precedente capoverso, in luogo delle componenti dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99, a ciascun esercente che acquista energia elettrica per fornire clienti del mercato vincolato si applica, a titolo di acconto, un prezzo non differenziato

per fasce orarie pari al prodotto tra il prezzo medio di 49,6 lire/kWh e il parametro  $\bar{\gamma}$ , con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale. Il parametro  $\bar{\gamma}$  è pari alla media ponderata dei parametri  $\gamma$  riportati nelle tabelle 4 e 7 allegate alla deliberazione n. 204/99, calcolata utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica fatturate dall'esercente nell'anno 1999 agli utenti appartenenti a ciascuna tipologia di utenza, con arrotondamento al secondo decimale con criterio commerciale.

- **Corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (articolo 4, comma 4.2, lettera b), e articolo 5, comma 5.2, lettera b), della deliberazione n. 205/99)**

Qualora in un punto di consegna non sia installato un gruppo di misura che consenta la rilevazione dei prelievi dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria, allo scopo di attribuire alle fasce orarie i prelievi di energia elettrica effettuati dall'1 gennaio e fino al 30 giugno 2000, si fa riferimento al profilo temporale del prelievo nello stesso punto di consegna rilevato nel primo semestre dell'anno 2001.

Fino al 30 giugno 2000, nei casi di cui al precedente capoverso, in luogo delle componenti dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui alla tabella 2 della deliberazione n. 205/99, a ciascun esercente che acquista il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale si applica, a titolo di acconto, un prezzo non differenziato per fasce orarie pari a una media ponderata degli elementi delle componenti tariffarie a copertura dei costi di trasmissione. La media di tali elementi è calcolata utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica fatturate dallo stesso esercente nell'anno 1999 agli utenti appartenenti a ciascuna tipologia di utenza, con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale. Per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici i valori di questi elementi delle componenti tariffarie, indicati con il simbolo  $\rho^3(tras)$ , sono riportati nella tabella 3 allegata alla deliberazione n. 204/99; per le forniture in bassa tensione per usi domestici il valore del suddetto elemento è pari a 6,1 lire/kWh.

3. Ai fini dell'applicazione della delibera dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99 (di seguito: deliberazione n. 206/99) si precisa quanto segue con riferimento a:

- **Scaglioni di consumo della tariffa D2 (tabella 1 della deliberazione n. 206/99).**

Allo scopo di addebitare la componente per la parte B della tariffa gli scaglioni di consumo espressi in kWh/mese previsti dalla tabella 1 della deliberazione n. 206/99 sono applicati con il criterio del pro-quota-giorno. Gli scaglioni giornalieri si ottengono moltiplicando per dodici i valori che delimitano gli scaglioni mensili e successivamente dividendo per trecentosessantacinque il prodotto così ottenuto.

Gli scaglioni giornalieri di consumo sono moltiplicati per il numero di giorni a cui il consumo si riferisce, con arrotondamento del prodotto all'unità secondo il criterio commerciale.

Le modalità di calcolo di cui al presente punto si applicano alle fatture o alle bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.